



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 20/12/2018

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ED ASSIMILATI AGLI URBANI**

Indice generale

TTTOLO I. DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1. Oggetto, campo di applicazione ed esclusioni	4
Art. 2. Principi generali e finalità	5
Art. 3. Definizioni e classificazione dei rifiuti.....	5
Art. 4. Competenze del Comune.....	8
Art. 5. Competenze del Gestore.....	9
TTTOLO II. PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....	10
Art. 6. Principi generali e attività.....	10
Art. 7. Compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.....	11
TTTOLO III. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	12
Art. 8. Principi generali di organizzazione del servizio.....	12
Art. 9. Comunicazione.....	13
Art. 10. Raccolta differenziata, frazioni e flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.....	13
Art. 11. Perimetro di espletamento del servizio.....	14
Art. 12. Pesatura dei rifiuti.....	14
Art. 13. Raccolta domiciliare: posizionamento dei contenitori	14
Art. 14. Raccolta domiciliare: modalità e contenitori.....	16
Art. 15. Raccolta stradale: modalità e contenitori.....	17
Art. 16. Raccolta di prossimità: modalità e contenitori.....	18
Art. 17. Altre modalità di raccolta: modalità e contenitori.....	18
Art. 18. Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani	19
Art. 19. Raccolta frazione organica.....	20
Art. 20. Raccolta frazione verde (sfalci e potature).....	20
Art. 21. Raccolta carta, cartone e poliaccoppiati cellullosici.....	21
Art. 22. Raccolta cartone.....	21
Art. 23. Raccolta imballaggi in vetro e imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata	22
Art. 24. Raccolta imballaggi in plastica.....	23
Art. 25. Raccolta indifferenziato non recuperabile.....	23
Art. 26. Raccolta pile e batterie esauste.....	24
Art. 27. Raccolta medicinali scaduti.....	24
Art. 28. Raccolta ingombranti	24
Art. 29. R.A.E.E.	25
Art. 30. Raccolta tessili e indumenti usati.....	26
Art. 31. Raccolta di altre frazioni	26
TTTOLO IV. ALTRI SERVIZI E SPECIFICHE CATEGORIE DI RIFIUTI.....	26
Art. 32. Nettezza urbana.....	26
Art. 33. Rifiuti cimiteriali.....	27
Art. 34. Rifiuti derivanti da attività sanitarie.....	28
Art. 35. Rifiuti/materiali contenenti amianto provenienti da civili abitazioni.....	29
Art. 36. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici.....	29
Art. 37. Manifestazioni pubbliche.....	30
Art. 38. Aree Mercatali.....	30
Art. 38 bis. Rifiuti abbandonati sul territorio.....	31
Art. 38 ter. Pulizia delle aree pubbliche e private.....	31

TTTOLO V. ASSIMILAZIONE.....	32
Art. 39. Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.....	32
Art. 39 bis. Criteri generali di assimilazione.....	33
Art. 39 ter. Criteri qualitativi.....	34
Art. 39 quater. Criteri quantitativi.....	36
Art. 39 quinquies. Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati in merito al destino degli stessi.....	38
TTTOLO VI. CENTRI DI RACCOLTA	39
Art. 40. Centri di Raccolta.....	39
TTTOLO VII. CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI.....	39
Art. 41. Vigilanza, controllo e accertamento.....	39
Art. 42. Divieti e Sanzioni.....	40
Art. 43. Introito delle Sanzioni.....	40
TTTOLO VIII. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	40
Art. 44. Diritti e doveri degli utenti.....	40
Art. 44 bis. Trattamento dei dati personali ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679.....	41
Art. 45. Rinvio normativo.....	41
Art. 46. Entrata in vigore – Disposizioni finali.....	41
ALLEGATO 1.....	43
ALLEGATO 2.....	45

TITOLO I. DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto, campo di applicazione ed esclusioni

1. Il presente Regolamento disciplina, in ottemperanza all'art. 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale", alle norme regionali e alle altre normative vigenti in materia, la gestione integrata dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale nelle fasi di conferimento, raccolta, igiene urbana e spazzamento e trasporto.
2. Sono oggetto del presente regolamento:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria ed ambientale nella gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e svuotamento dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
 - e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - f) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari e secondari di imballaggio in sinergia, con altre frazioni merceologiche;
 - g) le misure di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
 - h) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
 - i) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
 - j) il regime dei controlli e il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.
3. Sono in ogni caso fatte salve le esclusioni disposte dall'art. 185 D.lgs. 152/2006 s.m.i.:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e seguenti del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) dell'art. 185 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale

biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

- g) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - h) le acque di scarico come disciplinate dalla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - i) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42 del presente Regolamento;
 - j) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato inoltre dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento sull'applicazione della TARI, per quanto applicabili.

Art. 2. Principi generali e finalità

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga".
4. La gestione dei rifiuti deve, pertanto, essere effettuata osservando i seguenti criteri generali:
 - a) attivare percorsi per la riduzione della produzione dei rifiuti;
 - b) mirare alla definizione di un sistema di filiera che porti al reale recupero della materia;
 - c) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - d) evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - e) prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente e di danneggiamento del paesaggio.
5. Il cittadino-utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti, sia nell'osservare le norme vigenti e il presente Regolamento, sia nell'impegno a concorrere alla riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte.
6. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. n. 152/2006, dal Piano Regionale di Gestione dei rifiuti e dagli altri atti della Pianificazione sovraordinata.

Art. 3. Definizioni e classificazione dei rifiuti

1. Il regolamento recepisce integralmente le definizioni e la classificazione di cui agli articoli 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006 e le altre definizioni in materia di gestione dei rifiuti presenti nella normativa nazionale e regionale.
2. Sono riportate qui di seguito le definizioni più rilevanti ai fini della corretta interpretazione e applicazione del presente Regolamento:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
 - b) rifiuti urbani domestici: rifiuti provenienti dalle utenze strettamente domestiche di cui all'articolo 184, comma 2, lettera a), D.Lgs. 152/2006;
 - c) rifiuti assimilati: rifiuti speciali non pericolosi di provenienza non domestica che presentano le caratteristiche merceologiche dei rifiuti urbani e vengono espressamente assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani ai sensi del Titolo V del presente Regolamento;
 - d) altri rifiuti urbani: rifiuti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico di cui all'articolo 184 comma 2, lettera c), d), e) e f), D.Lgs. 152/2006;
 - e) raccolta differenziata: la raccolta separata alla fonte delle varie frazioni dei rifiuti urbani, comprese le raccolte multimateriale ed esclusa la frazione indifferenziata. La raccolta differenziata è finalizzata al recupero delle frazioni recuperabili e allo smaltimento in sicurezza delle frazioni pericolose;
 - f) frazione da raccolta monomateriale: modalità di raccolta che mira ad intercettare le singole frazioni di rifiuto in flussi distinti.
 - g) frazione da raccolta multimateriale: modalità di raccolta differenziata che prevede il conferimento in un unico contenitore di diverse frazioni merceologiche che successivamente saranno sottoposte ad una separazione prima dell'invio a recupero;
 - h) frazione organica umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità costituito da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina e alimenti, che sono soggetti a rapida degradazione naturale;
 - i) frazione verde: rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
 - j) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: rifiuti disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", che detta specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l'impatto ambientale generato dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla gestione dei rifiuti da esse generati;
 - k) rifiuti ingombranti: rifiuti di provenienza domestica e non domestica (questi ultimi sulla base delle indicazioni dell'art. 28 del presente Regolamento) costituiti prevalentemente da mobili, materassi ed arredi in genere, elettrodomestici non rientranti nella definizione di RAEE, attrezzi sportivi e altri materiali ingombranti caratterizzati da dimensioni tali da non poter essere conferiti al servizio di raccolta ordinario;
 - l) rifiuti da spazzamento stradale: rifiuti della pulizia delle strade, delle aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico;
 - m) rifiuti indifferenziati: costituiti dalla frazione residua ovvero, in generale, da tutto ciò che non può essere conferito nelle raccolte differenziate.
 - n) rifiuti dei mercati: rifiuti provenienti dai mercati, sia dai banchi alimentari sia da quelli non alimentari;

- o) autocompostaggio: il compostaggio è un processo naturale che trasforma gli scarti vegetali e la frazione umida dei rifiuti in compost, da utilizzare come ammendante per l'agricoltura. Applicato a livello domestico il compostaggio è definito autocompostaggio e consente di trasformare la frazione organica umida e la frazione verde prodotta in terriccio per l'orto e il giardino;
- p) compostaggio collettivo: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- q) compostiera: contenitore per la trasformazione della frazione organica umida e della frazione verde in compost;
- r) contenitore stradale: contenitore posizionati in luogo pubblico o di uso pubblico, solitamente la sede stradale, a svuotamento meccanico o manuale. Possono essere caratterizzati da forme e modalità di svuotamento diverse e sono utilizzati per la raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti;
- s) sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani: complesso delle attività connesse alla gestione dei rifiuti che comprendono il conferimento in forma differenziata dei rifiuti, la raccolta e il trasporto, lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, l'avvio a recupero o smaltimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- t) conferimento: le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto;
- u) spazzamento: operazioni di pulizia e rimozione rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico;
- v) raccolta domiciliare: raccolta di alcune frazioni di rifiuti urbani, direttamente presso le utenze; permette di abbinare l'utilizzo dei contenitori a specifiche utenze (contenitori / cassonetti personalizzati). Si intendono ad esempio anche le isole ecologiche condominiali, nelle quali la raccolta è effettuata con cassonetti in dotazione alle singole utenze;
- w) raccolta di prossimità: raccolta di alcune frazioni di rifiuti urbani con contenitori posti su suolo pubblico; permette di abbinare l'utilizzo dei contenitori a specifiche utenze (contenitori ad accesso controllato). Si intendono ad esempio le isole ecologiche stradali, nelle quali la raccolta è effettuata con campane chiuse con chiave (contenitori Easy[®]) e contenitori interrati;
- x) raccolta stradale: conferimento delle frazioni plastica e vetro in contenitori posizionati sul suolo pubblico ed utilizzabili da tutte le utenze. Si intende la raccolta in cassonetti non dotati di chiusura;
- y) raccolta su chiamata: servizio di raccolta di varie frazioni (es. ingombranti, RAEE, sfalci...) tramite prenotazione telefonica;
- z) cernita: operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del loro riutilizzo e riciclo;
- aa) smaltimento finale: il deposito finale dei rifiuti in appositi impianti sul suolo, nel suolo o di incenerimento;
- ab) centro di raccolta (CDR): area allestita e presidiata a supporto del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dove si svolgono unicamente attività di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il successivo invio a trattamento. La realizzazione e la gestione del centro di raccolta comunale, è disciplinata dal decreto ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i. e da apposito regolamento comunale;
- ac) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal

produttore all'utilizzatore;

- ad) imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - ae) imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - af) imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
 - ag) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;
 - ah) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui al punto a) art. 3 comma 2 del presente regolamento, esclusi i residui della produzione di imballaggi;
 - ai) contratto di Servizio: contratto attraverso il quale il Consorzio affida al Gestore del servizio la gestione dei servizi di igiene urbana, intesa come l'insieme delle operazioni di raccolta dei rifiuti indifferenziati, raccolta differenziata, trasporto nonché tutte le attività connesse, accessorie e complementari al servizio pubblico in oggetto;
 - aj) Consorzio di bacino: Ente consortile obbligatorio ai sensi della L.R. 24/2002, avente funzioni regolamentari consortili, titolare dell'affidamento dei Servizi di Gestione dei Rifiuti;
 - ak) Consorzio di Area Vasta (CAV): Ente consortile obbligatorio ai sensi della L.R. 1/2018, avente funzioni regolamentari consortili, titolare dell'affidamento dei Servizi di Gestione dei Rifiuti;
 - al) Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: soggetto che svolge le attività connesse alla gestione dei rifiuti.
3. Al fine di fornire le corrette informazioni alle utenze, in **Allegato 1** sono riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo le tipologie di materiali riferibili a ciascuna tipologia di raccolta differenziata. Tale Allegato è il riferimento che il Comune e il Gestore devono utilizzare per fornire le informazioni agli utenti.

Art. 4. Competenze del Comune

1. Ai sensi della vigente normativa regionale il Comune provvede ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani (regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo) in forma associata attraverso il Consorziamento obbligatorio. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati sono svolte dalla Società affidataria del servizio identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente e di seguito denominato Gestore.
2. Il Comune di Rivoli fa parte del Consorzio di Bacino C.A.DO.S. o dell'Ente subentrante ai sensi della L.R. 1/2018;
3. Ferme restando le competenze esercitate in forma associata mediante il Consorzio di Bacino o suo successore ai sensi delle norme regionali al tempo vigenti, ai comuni competono ulteriori funzioni in materia di rifiuti da esercitarsi singolarmente in conformità a specifiche disposizioni di legge o altre disposizioni, quali:

- a) l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
 - b) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti e l'emissione di ordinanze per la rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili di abbandono e deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.;
 - c) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, e secondo le procedure previste dal disposto normativo di cui al titolo quinto del D.Lgs. n.152/2006;
 - d) il controllo del corretto svolgimento delle azioni di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze e delle attività di raccolta dei rifiuti da parte del Gestore del Servizio, in coordinamento con il Consorzio di bacino.
 - e) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dall'attività della propria amministrazione.
4. Il Comune prevede inoltre nei propri strumenti di pianificazione urbanistica l'inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata e nei propri strumenti di regolamentazione edilizia l'obbligo di prevedere per ciascuna nuova edificazione gli spazi necessari al posizionamento delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti in aree private non soggette a pubblico passaggio/recintate.

Art. 5. Competenze del Gestore

1. Al Gestore, ossia al soggetto incaricato dal Consorzio dello svolgimento del Servizio, competono in regime di privativa tutte le attività costituenti il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani tra cui in particolare:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi, nonché dei rifiuti assimilati avviati a smaltimento;
 - b) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico, ove previsto dal Contratto di Servizio, compresa la rimozione dei rifiuti abbandonati per i quali non sia stato individuato il responsabile;
 - c) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - d) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
 - e) il ritiro delle frazioni differenziate conferite presso il Centro di Raccolta Comunale ed il trasporto agli impianti di recupero e/o trattamento, ad eccezione delle frazioni ricadenti nei Sistemi Collettivi (RAEE, oli, batterie, pneumatici, ...).
2. Il Gestore eroga il Servizio in conformità alle previsioni del Contratto di Servizio e/o delle deliberazioni del Consorzio.

3. Il Gestore inoltre svolge, su richiesta, le seguenti attività:
 - a) la gestione dei rifiuti assimilati avviati a recupero;
 - b) la gestione dei rifiuti speciali previa stipula di apposita convenzione;
 - c) assistenza e/o affiancamento a enti pubblici e/o soggetti privati per iniziative varie (es. progettazione dei servizi, campagne di comunicazione);
 - d) iniziative e/o progetti finalizzati a incentivare la prevenzione nella produzione dei rifiuti in conformità agli indirizzi del Consorzio ed alle previsioni del Contratto di servizio e le attività di comunicazione e di informazione nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
 - e) la gestione dei Centri di Raccolta comunali.
4. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi autorizzati.
5. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dal Contratto di servizio, dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza e alle modalità per l'accesso alle informazioni e per proporre reclamo.

TITOLO II. PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Art. 6. Principi generali e attività

1. Ai fini della riduzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione comunale promuove:
 - a) campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza e gli alunni delle scuole ad un consumo sostenibile, attuate anche in collaborazione con il Gestore, il Consorzio, le associazioni dei consumatori, quelle di volontariato ed altri enti;
 - b) iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con enti, gruppi e associazioni operanti sul territorio;
 - c) iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
 - d) divulgazione e diffusione del ricorso dell'autocompostaggio degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza alla popolazione, come specificato più dettagliatamente al successivo Art. 7 e secondo le modalità del "*Regolamento comunale sul compostaggio domestico di comunità e di prossimità*" vigente;
 - e) gli Acquisiti Pubblici Ecologici (GPP) per la razionalizzazione degli acquisti e dei consumi e l'incremento della qualità ambientale delle proprie forniture ed affidamenti.
2. Il Comune può promuovere inoltre:

- a) l'uso di acqua pubblica, attraverso l'installazione sul territorio di punti di distribuzione, quali fontane e case dell'acqua e nella distribuzione per scuole e mense, con la diffusione periodica dei dati sulla sua qualità e sui quantitativi erogati;
- b) l'utilizzo di pannolini lavabili;
- c) l'utilizzo di stoviglie biodegradabili o riutilizzabili nelle strutture comunali, nelle attività promosse o finanziate dall'Amministrazione comunale, nonché nelle manifestazioni e negli eventi di carattere culturale, sportivo, politico, sociale, sia pubblici che organizzati da associazioni, circoli, partiti o gruppi di cittadini
- d) il riutilizzo di beni non giunti a fine vita, attraverso l'organizzazione di manifestazioni quali mercatini dell'usato o altre iniziative;
- e) la diffusione della filiera corta, attraverso l'organizzazione di mercati contadini;
- f) l'acquisto di prodotti sfusi;
- g) le buone pratiche per il recupero delle eccedenze alimentari (presso gli esercizi di ristorazione, la GDO, le mense, ecc.)

Art. 7. Compostaggio domestico, di prossimità e di comunità

1. Il compostaggio domestico, o autocompostaggio, consiste nell'autotrattamento domestico della frazione organica e della frazione verde (sfalci e potature) dei rifiuti urbani e assimilati mediante biodegradazione aerobica, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
2. Il compostaggio di comunità è il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei propri rifiuti urbani e assimilati, ai fini dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, con riferimento e nel rispetto di quanto previsto dal DM 266/2016 "Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità" di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."
3. Il compostaggio di prossimità è il compostaggio disciplinato dall'art. 214 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006.
4. Al fine di consentire il conteggio della frazione organica nei quantitativi di Raccolta Differenziata, il Comune con DCC n. 24 del 31/05/2018, ha approvato il Regolamento che disciplina le attività di compostaggio domestico e di comunità con le modalità previste dalla D.G.R. 15-5870 del 3 novembre 2017.
5. Tale pratica, che comporta una riduzione della quantità di rifiuti da avviare a trattamento, è consentita e favorita, anche attraverso la riduzione della TARI e l'attivazione di opportuna attività di controllo.
6. Il Comune ha istituito un Albo Compostatori finalizzato all'individuazione delle utenze che effettuano l'autocompostaggio ai fini della riduzione della TARI e definisce le modalità delle verifiche e controlli da effettuare sulle utenze.
7. Il Comune prevede appositi momenti formativi per le utenze che intendono effettuare la pratica dell'autocompostaggio.
8. Ogni utente interessato al compostaggio domestico esegue tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali prodotta dalla sua utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio. La pratica del compostaggio domestico dovrà essere attuata di norma nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alle stesse, purché

condivise.

9. L'attività deve avvenire in modo tale da non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissioni di cattivi odori.
10. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
11. L'autocompostaggio può essere effettuato utilizzando:
 - scarti di cucina, quali avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura, scarti di pesce e carne, pane raffermo, fondi di caffè, filtri del tè, gusci d'uova e di noci, ecc.;
 - ramaglie, scarti di potature, erba, fiori e fogliame, ecc.;
 - cartone sminuzzato, segatura e trucioli di legno non trattato;
 - residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
 - escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura; cenere di legna in piccole quantità.
12. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze: olio di friggitura, lettiere di animali domestici non indicati in precedenza, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.
13. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere utilizzati in proprio tramite il compostaggio, devono essere conferiti esclusivamente presso il Centro di Raccolta o utilizzando le modalità previste all'Art. 20.
14. Il Comune e il Gestore del servizio sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.

TITOLO III. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 8. Principi generali di organizzazione del servizio

1. L'Amministrazione Comunale promuove forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale, sulla base degli indirizzi del Consorzio dei Comuni e in base ai criteri stabiliti nel Contratto di servizio.
2. Le modalità di raccolta che consentono di massimizzare i risultati di raccolta differenziata in termini quantitativi e qualitativi, e quindi il recupero di materia, sono quelle che prevedono un accesso limitato e/o personalizzato ai contenitori da parte degli utenti, permettendo la responsabilizzazione degli stessi e il controllo qualitativo dei materiali conferiti. Tali modalità di raccolta sono coerenti con l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale dei quantitativi di rifiuti prodotti e la conseguente applicazione di modelli di TARI puntuale o tariffazione corrispettiva.
3. Sul territorio del Comune di Rivoli il servizio è quindi svolto con le seguenti modalità, specificate

nel dettaglio nei seguenti articoli:

- a) la raccolta differenziata con sistema domiciliare e di prossimità per le frazioni carta, organico e indifferenziato residuo;
 - b) la raccolta differenziata prevalentemente stradale per le frazioni imballaggi in vetro/metalli, imballaggi in plastica, tessili;
 - c) la raccolta differenziata con contenitori collocati presso esercizi commerciali e altri luoghi pubblici per pile e farmaci;
 - d) il ritiro a domicilio su richiesta dell'utente per i rifiuti ingombranti;
 - e) il ritiro a domicilio per la frazione verde, previo abbonamento da stipularsi con il Gestore del servizio;
 - f) la raccolta differenziata nei Centri di Raccolta per i rifiuti che non è possibile conferire con le modalità precedenti, come meglio specificato nel Regolamento del Centro di Raccolta.
4. Le modalità organizzative specifiche del servizio di raccolta per ciascuna frazione e le frequenze di raccolta sono definite nel Contratto di servizio e nei relativi documenti attuativi.
5. Il Comune in coerenza con gli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, si riserva di applicare sistemi di misurazione puntuale coerenti con le "Linee Guida per l'applicazione dei sistemi di TARI puntuale sul territorio consortile" approvate con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 19 del 07/11/2017 e con il D.M. Ambiente 20 aprile 2017. Le modalità di applicazione sono definite nel Regolamento TARI comunale.

Art. 9. Comunicazione

1. L'Amministrazione Comunale avrà cura di pubblicizzare le modalità di gestione e di utilizzo da parte degli utenti del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.
2. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, d'intesa con eventuali altri soggetti interessati, attiva pertanto, in linea con la programmazione regionale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale.
3. Il Comune può individuare gli amministratori di stabile quali soggetti attraverso cui:
 - a) diffondere il contenuto del regolamento nell'ambito del condominio;
 - b) contribuire nella diffusione capillare delle informazioni sul corretto conferimento delle varie tipologie di rifiuto differenziato e non;
 - c) collaborare nella fase di verifica delle caratteristiche delle aree pertinenziali private, poste all'interno della proprietà e destinate ad accogliere i nuovi cassonetti, per individuare da subito le difficoltà oggettive.

Art. 10. Raccolta differenziata, frazioni e flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata

1. Le frazioni oggetto di raccolta differenziata sono le seguenti:
 - a) organico;
 - b) verde (sfalci, potature);
 - c) carta;

- d) cartone;
 - e) imballaggi in vetro e imballaggi in metallo (raccolti congiuntamente);
 - f) imballaggi in plastica ;
 - g) rifiuti indifferenziati residui;
 - h) pile ;
 - i) farmaci;
 - j) Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE);
 - k) rifiuti ingombranti;
 - l) tessili e indumenti usati;
 - m) altre frazioni che possono essere conferite nel Centro di Raccolta, nel rispetto dello specifico Regolamento.
2. Per ciascuna frazione di rifiuto sono indicate le modalità di raccolta negli articoli dal 19 al 31 e nell'Allegato 1; ciascuna frazione deve essere conferita dagli utenti esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio.
 3. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento con i rifiuti indifferenziati residui.
 4. Gli imballaggi terziari di qualsiasi natura non possono essere immessi nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani.
 5. Gli imballaggi primari e secondari non restituiti al produttore/venditore dall'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo attraverso la raccolta differenziata.

Art. 11. Perimetro di espletamento del servizio

1. La gestione dei rifiuti urbani è effettuata nell'intero territorio comunale, comprese le zone con case sparse;
2. Si intendono coperti dal servizio i nuclei abitati, le case sparse e gli edifici ai quali si accede mediante strada privata il cui sbocco sia su area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. La raccolta istituita sul territorio comunale è destinata ai rifiuti prodotti sul territorio comunale. Non possono essere conferiti nei contenitori rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale.

Art. 12. Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani adotta modalità organizzative tali da consentire la quantificazione dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale.
2. Il peso effettivo dei rifiuti raccolti è da considerarsi esclusivamente quello riscontrato presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.

Art. 13. Raccolta domiciliare: posizionamento dei contenitori

1. La **raccolta domiciliare** è svolta tramite appositi contenitori forniti alle utenze secondo i criteri di assegnazione previsti nel Contratto di Servizio. I contenitori assegnati alle singole utenze, sono posizionati, in relazione alle caratteristiche dei singoli edifici, secondo le seguenti modalità in ordine di priorità:

- a) **area privata interna non soggetta a pubblico passaggio**, con esposizione e successivo ritiro dei contenitori nel giorno/i di raccolta, a cura delle utenze assegnatarie o di soggetti terzi incaricati dalle stesse; in tutti i casi in cui l'esposizione fronte strada avvenga su suolo pubblico, i contenitori dovranno rimanere esposti per il tempo minimo indispensabile alle operazioni di svuotamento. L'utilizzo dei cortili a parcheggio condominiale o altro uso comune non esime da tale obbligo.
 - b) **area privata esterna soggetta a pubblico passaggio**, (qualora non sia possibile la soluzione a, solo nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti): i contenitori dovranno essere collocati nelle immediate vicinanze del numero civico, negli spazi individuati e appositamente delimitati tramite segnaletica orizzontale, al fine di riservare il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono dedicati. I contenitori posizionati in tali aree devono essere dotati di meccanismo di chiusura allo scopo di impedire conferimenti scorretti da parte di soggetti non autorizzati;
 - c) **area esterna su suolo pubblico** (qualora non siano possibili la soluzione a e la soluzione b, solo nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti): i contenitori dovranno essere collocati nelle immediate vicinanze del numero civico, negli spazi individuati e appositamente delimitati tramite segnaletica orizzontale, al fine di riservare il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono dedicati. I contenitori posizionati in tali aree devono essere dotati di meccanismo di chiusura allo scopo di impedire conferimenti scorretti da parte di soggetti non autorizzati;
2. È vietato depositare i rifiuti al di fuori dei contenitori; la pulizia delle aree esterne di cui ai punti b) e c) è a cura e sotto la responsabilità delle utenze a cui sono assegnati i contenitori.
 3. La segnaletica orizzontale di cui ai punti b) e c) del comma 1 è a cura e spese del Comune o dell'utenza secondo la titolarità dell'area.
 4. Nel punto a) del comma 1 rientrano anche aree private recintate di proprietà e pertinenza dell'utenza, appositamente individuate per la collocazione dei contenitori per i rifiuti, accessibili esclusivamente dall'utenza.
 5. Anche ai sensi della Circolare della Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2005, n. 3/AMB/SAN (pubblicata sul B.U.R. n. 30 del 28/07/2005), le aree destinate al posizionamento dei contenitori devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) devono risultare facilmente accessibili;
 - b) la superficie deve essere piana e preferibilmente pavimentata, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l'accessibilità ad utenti a ridotta mobilità;
 - c) lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori e non devono esservi scalini rispetto all'esterno, per permettere l'agevole scorrimento degli stessi;
 - d) il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
 6. I contenitori per l'indifferenziato residuo e per l'organico non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive.
 7. I contenitori per la carta possono essere tenuti anche all'interno dei fabbricati, purché non

costituiscano intralcio, fermo restando l'applicazione delle vigenti norme in materia di antincendio.

8. Nel caso di utenze poste all'interno di cortili o di aree private, il Gestore, in accordo con l'utenza interessata e nel rispetto di quanto definito dal Contratto di Servizio, potrà decidere che la raccolta venga fatta direttamente all'interno dei cortili medesimi, previo sopralluogo e in accordo con l'utenza.
9. È possibile prevedere il servizio a pagamento di svuotamento dei contenitori collocati in area privata non accessibile direttamente dal Gestore, previo sopralluogo da parte dello stesso. Tale servizio può essere soggetto a pagamento di corrispettivo da parte dell'utenza al Gestore, previa sottoscrizione di uno specifico contratto tra Gestore e utenza.
10. In caso di complessi con elevato numero di utenze e alta densità abitativa (minimo 95 unità abitative), l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di valutare una raccolta di prossimità, con le modalità di cui al successivo Art. 16. In tal caso potrà essere concesso l'utilizzo del suolo pubblico, previa stipula di apposita convenzione tra il legale rappresentante del complesso residenziale e l'Amministrazione comunale, nella quale si stabilisce se i costi delle attrezzature, compresi eventualmente i costi di manutenzione e per i ricambi, siano a carico del condominio.
11. Nelle nuove edificazioni o nelle ristrutturazioni che implicano un ridimensionamento del fabbricato, devono essere previste apposite aree di pertinenza private non soggette a pubblico passaggio destinate al posizionamento dei contenitori, facilmente accessibili dagli operatori del Gestore.

Art. 14. Raccolta domiciliare: modalità e contenitori

1. Gli utenti devono utilizzare esclusivamente i contenitori loro assegnati dal Gestore in comodato d'uso come regolato dagli artt. dal 1804 e seguenti del Codice Civile. Il relativo contratto deve essere sottoscritto dal comodatario (utente), al momento della consegna dei contenitori da parte del Gestore (comodante). Qualora la sottoscrizione non possa avvenire contestualmente alla consegna, il contratto potrà essere perfezionato con le modalità alternative stabilite dal Gestore e debitamente comunicate all'utente. In ogni caso, il contratto si riterrà implicitamente accettato dall'utenza, al primo uso dei contenitori ai fini della fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti. Anche nel caso di contenitori già consegnati, il contratto si ritiene implicitamente accettato dall'utenza al primo uso dei contenitori ai fini della fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti.
2. I contenitori devono essere mantenuti in buono stato. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionante all'uso, il Gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa segnalazione da parte dell'utenza. Nel caso di furto il Gestore provvede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione di avvenuta sottrazione del contenitore ai sensi del D.P.R. 445/2000.
3. I contenitori di qualsiasi tipo sono dotati di strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.
4. Il servizio di raccolta viene svolto, di norma, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari comunicati dal Comune e/o dal Gestore; in caso di festività infrasettimanali la raccolta sarà effettuata con le modalità definite dal Gestore del servizio e comunicate all'utenza annualmente sul sito del Gestore.
5. I contenitori sono dotati di apposito dispositivo di riconoscimento che consente al Gestore del servizio di rilevare i dati inerenti l'avvenuto svuotamento. Nel rispetto di quanto previsto dal DM Ambiente 20/4/2017, tali dati possono essere associati a banche dati che integrano le informazioni sulle utenze del servizio (es. banca dati anagrafica, banca dati tributi).
6. I contenitori sono esposti a cura dell'utenza sulle pubbliche vie o sulle piazze, solo a capienza esaurita, la sera prima del giorno di raccolta non prima delle ore 20,00 e comunque non oltre le ore

6,00 del giorno di raccolta.

7. I contenitori devono essere esposti possibilmente quando pieni, in particolar modo per le frazioni che non comportano problemi di igiene o di odore.
8. I contenitori sono esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal Gestore del servizio dove l'utente colloca il contenitore. I contenitori sono posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
9. I contenitori devono rimanere esposti per il tempo minimo indispensabile alle operazioni di svuotamento; dopo lo svuotamento, e comunque entro il giorno stesso, sono riportati dall'utente all'interno del confine di proprietà, salvo i casi specifici previsti all'art. 13 comma 1 lett. b) e c) del presente regolamento.
10. Il servizio è effettuato mediante il passaggio su strade pubbliche o ad uso pubblico in cui venga garantita la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta; il Gestore può accedere, per motivate esigenze o su richiesta dell'utenza, su strade private, salvo opposizione dei proprietari o degli aventi diritto.
11. Qualora il Gestore del servizio non esegua il ritiro dei rifiuti, l'utente segnala tempestivamente (cioè non oltre il giorno successivo) la mancata esecuzione al Numero Verde del Gestore che, effettuate le verifiche del caso, provvede a recuperare il disservizio come specificato nella Carta dei Servizi, salvo diverse modalità previste nel Contratto di servizio. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili all'appaltatore del servizio come scioperi, neve, interruzione della viabilità ecc.
12. Il Gestore del servizio non garantirà la rimozione dei rifiuti, qualora gli stessi non siano conformi, per tipologia o modalità di conferimento, a quanto previsto nel presente Regolamento e nel Contratto di servizio; in particolare non verranno raccolti:
 - rifiuti inquinati da materiale estraneo;
 - contenitori esposti in giorni od orari errati;
 - rifiuti in contenitori non regolamentari, non rientranti nelle tipologie adottate per l'esecuzione del servizio.

I conferimenti non conformi sono soggetti alle sanzioni previste al Titolo VII.

13. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente regolamento, il Comune, anche avvalendosi del Gestore del servizio, predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato mediante l'operato di ispettori ecologici.
14. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si dovessero riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente regolamento, il Gestore potrà effettuare apposita segnalazione con le possibili seguenti modalità (lasciare un adesivo/avviso sul contenitore e/o non svuotare il contenitore, segnalare al responsabile della raccolta e/o agli ispettori ecologici e/o alle Autorità competenti la difformità).
15. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, i contenitori per la raccolta domiciliare possono essere sottoposti a regolari lavaggi da parte degli utenti, utilizzando prodotti con modeste proprietà detergenti/disinfettanti e con buone capacità biodegradabili.

Art. 15. Raccolta stradale: modalità e contenitori

1. La raccolta stradale è svolta tramite appositi contenitori ad accesso libero posizionati sul territorio

secondo i criteri di assegnazione e di posizionamento previsti nel Contratto di servizio, secondo un piano di localizzazione soggetto a periodici aggiornamenti per intervenute modifiche dell'organizzazione del servizio, dell'assetto viario o di altre evenienze connesse nel rispetto del vigente codice della strada.

2. I contenitori sono posizionati in area esterna, di pertinenza pubblica, accessibili agevolmente dagli utenti e accessibili direttamente dal Gestore al fine di effettuarne lo svuotamento, nel rispetto dei vincoli definiti dal Codice della Strada e dei criteri di igiene di sicurezza e di attenzione per i luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale.
3. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori nonché la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere e alle verifiche delle effettive esigenze.
4. I contenitori sono dotati di strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità previste dalla normativa in materia, e pannelli informativi (adesivi o analoghi) con le indicazioni delle tipologie di materiali differenziati e delle loro modalità di conferimento.
5. L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino e a chiudere il coperchio; qualora il contenitore più vicino sia pieno, i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore e non vanno mai abbandonati sul suolo.

Art. 16. Raccolta di prossimità: modalità e contenitori

1. Per raccolta di prossimità si intende una modalità di raccolta che può essere assimilata alla raccolta domiciliare sebbene avvenga tramite contenitori condivisi tra più numeri civici. Tale modalità è utilizzata in determinate aree del territorio comunale, in cui risulta difficoltoso o non applicabile il servizio domiciliare.
2. I contenitori sono posizionati in area esterna di pertinenza pubblica, accessibili agevolmente dagli utenti e dal Gestore al fine di effettuarne lo svuotamento, nel rispetto dei vincoli definiti dal Codice della Strada e dei criteri di igiene, di sicurezza e di attenzione per i luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale.
3. I contenitori devono essere ad accesso controllato e sono assegnati a gruppi di utenze. Gli utenti del servizio di raccolta di prossimità devono utilizzare esclusivamente i contenitori loro assegnati dal Gestore in comodato d'uso come regolato dagli artt. dal 1804 e seguenti del Codice Civile. Il relativo contratto deve essere sottoscritto dal comodatario (utente), al momento della consegna dei contenitori da parte del Gestore (comodante). Qualora la sottoscrizione non possa avvenire contestualmente alla consegna, il contratto potrà essere perfezionato con le modalità alternative stabilite dal Gestore e debitamente comunicate all'utente. In ogni caso, il contratto si riterrà implicitamente accettato dall'utenza, al primo uso dei contenitori ai fini della fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti. Anche nel caso di contenitori già consegnati, il contratto si ritiene implicitamente accettato dall'utenza al primo uso dei contenitori ai fini della fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti.
4. Gli utenti che devono conferire i rifiuti in contenitori ad accesso controllato con chiave o tessera (o altro sistema di riconoscimento) sono tenuti a dotarsi del dispositivo di apertura presso gli Uffici Comunali, a custodirlo con diligenza e ad utilizzarlo con le modalità previste. Ad ogni utenza iscritta a ruolo della tassa rifiuti verrà consegnato un solo dispositivo. La richiesta di ogni ulteriore dispositivo sarà soggetta a pagamento.

Art. 17. Altre modalità di raccolta: modalità e contenitori

1. Contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuto (es. pile esauste, farmaci scaduti, scarpe,

ecc.) possono essere collocati per esigenze di pubblica utilità, in accordo con il Gestore del servizio e previo consenso del proprietario, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.

2. Potranno essere posizionati sul suolo pubblico contenitori multimateriale per la raccolta di rifiuti di piccole dimensioni (es. pile, tappi di sughero, tappi di plastica, ecc.) previo rilascio dell'Autorizzazione del Servizio comunale competente.
3. Lo svuotamento di tali contenitori è a cura del Gestore, con le frequenze previste nel Contratto di servizio.
4. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili dei locali aperti al pubblico che accettano la collocazione dei contenitori collaborano con il Gestore nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio

Art. 18. Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani

1. Le utenze domestiche e le utenze non domestiche conferiscono obbligatoriamente in modo differenziato tutti i rifiuti.
2. A tal fine ogni utenza ha l'obbligo di utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta differenziata forniti in comodato d'uso dal Gestore, identificati e codificati secondo gli standard previsti, di utilizzarli ed esporli secondo le regole specificate nel presente Regolamento.
3. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori per la raccolta messi a disposizione dal Gestore del servizio. I rifiuti organici e i rifiuti indifferenziati devono essere collocati in sacchi che poi saranno depositati nei contenitori in modo da minimizzare il contatto fra rifiuto e contenitore.
4. È vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del servizio e, per la raccolta domiciliare, al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale.
5. È inoltre vietato per tutti i contenitori (sia per la raccolta domiciliare che per la raccolta stradale e di prossimità):
 - a) l'uso improprio dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - b) la cernita e il rovistamento dei rifiuti nei contenitori;
 - c) l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, anche se in sacchi chiusi, a lato dei contenitori, anche se pieni;
 - d) l'esecuzione di scritte sui contenitori e cestini o l'affissione su di essi di materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione;
 - e) lo sblocco degli eventuali freni di stazionamento, il ribaltamento e il danneggiamento dei contenitori;
 - f) il danneggiamento delle serrature e dei meccanismi di chiusura dei contenitori;
 - g) il conferimento di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo.
6. È vietato lo spostamento dei contenitori stradali dalla sede in cui sono stati collocati dal Gestore del servizio.
7. In caso di raccolta stradale, nel caso in cui i rifiuti non siano conferibili a causa di contenitori già

pieni, occorre conferire in altro contenitore della medesima tipologia di rifiuto ed avvisare il Gestore del servizio.

8. Le tipologie di rifiuti urbani che per loro natura e/o per loro dimensione non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta domiciliare e/o stradale e/o di prossimità devono essere conferiti nel Centro di Raccolta comunale, con le modalità previste nello specifico Regolamento di cui all'Art. 40. Per i rifiuti ingombranti e per i RAEE sono inoltre previste le modalità di raccolta indicate agli Art. 28 e 29.
9. Le utenze non domestiche sono autorizzate a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori per i rifiuti, con le avvertenze di seguito specificate:
 - a) i materiali immessi nei contenitori devono essere classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del Titolo V del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
 - b) i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei contenitori stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica.
10. È vietato depositare qualsiasi rifiuto od oggetto al di fuori dei contenitori (anche se pieni); è inoltre vietato parcheggiare veicoli o adottare qualsiasi comportamento che intralci o ritardi l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli operatori addetti allo svuotamento segnalano l'impossibilità di provvedere allo svuotamento nel caso di veicoli in sosta alla Polizia Municipale. Tali comportamenti sono sanzionabili ai sensi del codice della strada. Sono fatte salve le eventuali altre sanzioni applicabili.
11. Qualora sia necessario lo spostamento dei contenitori stradali per esigenze delle utenze (es. traslochi, cantieri,...) i relativi costi sono a carico dell'utenza interessata.

Art. 19. Raccolta frazione organica

1. La frazione organica è costituita dalle tipologie di materiali biodegradabili indicate in Allegato 1.
2. Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto, nell'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - a) per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche che per loro natura risultano produttrici di tale tipologia di rifiuto, nel rispetto dei criteri di assimilazione di cui al Titolo V del presente Regolamento;
 - b) mediante raccolta domiciliare con contenitori di colore MARRONE;
3. Gli utenti sono tenuti a provvedere al conferimento dei rifiuti organici nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) mediante raccolta in sacchetti compostabili, di cui al successivo comma 6, ben chiusi e successivo conferimento nel contenitore;
 - b) a seguito del conferimento, l'utente dovrà assicurarsi che il coperchio del contenitore resti chiuso.
4. Non viene assicurato il servizio di svuotamento qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti commi nel conferimento di rifiuto, l'operatore potrà effettuare una segnalazione con le modalità previste all'Art. 14 comma 14.

6. Ai sensi dell'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, gli utenti dovranno obbligatoriamente e unicamente utilizzare sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
7. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del D.Lgs. 508/92.
8. La frazione organica può essere gestita dall'utente con la modalità del compostaggio domestico, con riferimento a quanto previsto all'Art. 7.

Art. 20. Raccolta frazione verde (sfalci e potature)

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da sfalci dei prati, foglie e residui di potatura indicate in Allegato 1.
2. Il servizio di raccolta differenziata della frazione verde è svolto con le seguenti modalità:
 - a) domiciliare a pagamento (con contenitori di colore VERDE); su abbonamento per le utenze singole o condominiali che ne fanno richiesta al Gestore del Servizio; con le modalità indicate nel Contratto di Servizio;
 - b) il verde può essere conferito anche direttamente dall'utenza presso il Centro di Raccolta Comunale, nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 40.
3. Gli utenti devono conferire il materiale all'interno dei contenitori in modo che sia possibile la completa chiusura degli stessi.

Art. 21. Raccolta carta, cartone e poliaccoppiati cellulosici

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da carta, cartone e poliaccoppiati cellulosici (es. tetrapak) indicati in Allegato 1 e previsti dagli Accordi ANCI-CONAI.
2. Il servizio di raccolta della frazione carta, cartone e poliaccoppiati cellulosici è svolto, nell'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - a) per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, nel rispetto dei criteri di assimilazione di cui al Titolo V del presente Regolamento; per alcune specifiche tipologie di utenze non domestiche può essere previsto un servizio dedicato (successivo art. 22);
 - b) mediante raccolta domiciliare con contenitori di colore BIANCO;
 - c) oppure mediante raccolta di prossimità con contenitori, anche interrati, con chiave o controllo di accesso;
3. Gli utenti sono tenuti a provvedere al conferimento dei rifiuti cartacei nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il materiale è introdotto sfuso nel contenitore, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino ed evitando di appallottolare la carta;
 - b) a seguito del conferimento, l'utente dovrà assicurarsi che il coperchio del contenitore resti chiuso.
4. Gli uffici utilizzano, di norma, i contenitori in dotazione agli stabili in cui ha sede l'attività. Qualora sia necessario, essi sono dotati di contenitori propri da gestirsi con le modalità previste per le utenze domestiche.
5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.
6. Qualora, durante il servizio di raccolta il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle

norme di cui ai precedenti commi nel conferimento di rifiuto, l'operatore potrà effettuare una segnalazione con le modalità previste all'Art. 14 comma 14.

7. Gli imballaggi in carta e cartone di grandi dimensioni devono essere esposti, esclusivamente nei giorni di raccolta, opportunamente piegati, ordinati e ridotti di volume e possibilmente legati con uno spago non in materiale ferroso e riposti a fianco dei cassonetti carrellati (non Easy[®]) per la carta oppure conferiti dalle utenze presso il Centro di Raccolta, nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 40.

Art. 22. Raccolta cartone

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da cartone indicata in Allegato 1 e prevista dagli Accordi ANCI-CONAI, prodotta da utenze non domestiche, quali utenze commerciali e pubblici esercizi che per loro natura risultano produttrici di elevate quantità di cartone e imballaggi in cartone.
2. Il servizio di raccolta del cartone è svolto con le seguenti modalità:
 - a) per l'area di raccolta e con la frequenza stabilita per ciascuna tipologia di utenza dal Contratto di Servizio;
 - b) l'utente deposita il rifiuto in un punto concordato all'attivazione del servizio;
 - c) il rifiuto deve essere piegato e ridotto in volume;
 - d) insieme al cartone non può essere conferita carta;
 - e) il materiale è conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura;
 - f) il Gestore del servizio valuterà l'assegnazione dei contenitori alle utenze in funzione della quantità prodotta.

Art. 23. Raccolta imballaggi in vetro e imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro e imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata (raccolta congiunta) indicati in Allegato 1 e previsti dagli Accordi ANCI-CONAI.
2. Il servizio di raccolta della frazione imballaggi vetro e imballaggi metallici è svolto, nell'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - a) per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche che per loro natura risultano produttrici di tale tipologia di rifiuto, nel rispetto dei criteri di assimilazione di cui al Titolo V del presente Regolamento;
 - b) mediante raccolta domiciliare con contenitori carrellati di colore *VERDE* per le utenze non domestiche specificatamente individuate (bar, pub, mense, self service, tavole calde, ristoranti, trattorie, pizzerie, discoteche, night...) qualora nelle vicinanze non sia presente una postazione stradale, di cui al successivo comma c, oppure in caso di utenze con produzione elevata, e per le utenze domestiche delle aree individuate dal Contratto di servizio;
 - c) mediante raccolta di prossimità o stradale con contenitori, anche interrati, di colore *VERDE* per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche non specificatamente individuate di cui al punto precedente;
3. Gli utenti sono tenuti a provvedere al conferimento dei rifiuti in vetro, acciaio, alluminio e banda stagnata nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) gli imballaggi dovranno essere svuotati accuratamente in modo che siano privi di residui; il materiale è introdotto sfuso nel contenitore;

- b) a seguito del conferimento, l'utente deve assicurarsi che il coperchio del contenitore resti chiuso.
- 4. Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti nel conferimento di rifiuto, l'operatore potrà effettuare una segnalazione con le modalità previste all'Art. 14 comma 14.
- 5. Gli imballaggi in vetro e gli imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata di grandi dimensioni che non possono essere inseriti nei contenitori per la raccolta devono essere tassativamente conferiti dalle utenze presso il Centro di Raccolta, nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 40.
- 6. I materiali in vetro e in metallo che non sono imballaggi devono essere conferiti dalle utenze presso il Centro di Raccolta, nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 40.

Art. 24. Raccolta imballaggi in plastica

- 1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e altri materiali in plastica indicati in Allegato 1 e previsti dagli Accordi ANCI-CONAI.
- 2. Il servizio di raccolta della frazione imballaggi in plastica è svolto, nell'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - a) per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, nel rispetto dei criteri di assimilazione di cui al Titolo V del presente Regolamento;
 - b) mediante raccolta stradale con contenitori, anche interrati, di colore *BLU* per le utenze delle aree individuate nel Contratto di servizio;
 - c) mediante raccolta domiciliare con contenitori carrellati di colore *BLU* o con sacchi trasparenti per le utenze delle aree individuate nel Contratto di servizio;
- 3. Gli utenti sono tenuti a provvedere al conferimento dei rifiuti in plastica nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) gli imballaggi dovranno essere svuotati accuratamente in modo che siano privi di residui e ridotti di volume; il materiale è introdotto sfuso o in sacchi nel contenitore;
 - b) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
- 4. Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti commi nel conferimento di rifiuto, l'operatore potrà effettuare una segnalazione con le modalità previste all'Art. 14 comma 14.
- 5. Gli imballaggi in plastica di grandi dimensioni devono essere tassativamente conferiti dalle utenze presso il Centro di Raccolta, nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 40.
- 6. I materiali e gli oggetti plastici non imballaggi e non previsti dagli Accordi ANCI-CONAI devono essere conferiti dalle utenze presso il Centro di Raccolta, nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 40.

Art. 25. Raccolta indifferenziato non recuperabile

- 1. La frazione indifferenziata non recuperabile è costituita dai materiali non differenziabili che non possono essere conferiti nelle raccolte differenziate. Non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata domiciliare, di prossimità,

- stradale e presso il Centro di Raccolta;
- b) rifiuti speciali;
 - c) rifiuti urbani pericolosi;
 - d) rifiuti elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
2. Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata non recuperabile è svolto, nell'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - a) per tutte le utenze domestiche e per tutte le utenze non domestiche, nel rispetto dei criteri di assimilazione di cui al Titolo V del presente Regolamento;
 - b) mediante raccolta domiciliare con contenitori di colore GRIGIO;
 - c) mediante raccolta di prossimità con contenitori, anche interrati;
 3. Gli utenti sono tenuti a provvedere al conferimento dei rifiuti indifferenziati nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) mediante sacchetti di plastica ben chiusi e successivo conferimento degli stessi nel contenitore;
 - b) a seguito del conferimento l'utente deve assicurarsi che il coperchio del contenitore resti chiuso.
 4. L'utente deve utilizzare sacchetti preferibilmente trasparenti, in modo da facilitare le operazioni di controllo qualitativo.
 5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.
 6. Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti commi nel conferimento di rifiuto indifferenziato, l'operatore potrà effettuare una segnalazione con le modalità previste all'Art. 14 comma 14.

Art. 26. Raccolta pile e batterie esauste

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie indicate in Allegato 1 e previsti dai Consorzi di filiera.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti. Vengono altresì effettuati servizi ad essi dedicati presso altri esercizi pubblici, commerciali, ed altri edifici aperti al pubblico, presso i Centri di Raccolta o tramite contenitori stradali per la raccolta di rifiuti differenziati di piccole dimensioni;
 - b) non possono essere introdotti nel contenitore gli accumulatori al piombo (batterie per auto) che devono essere conferiti al Centro di Raccolta nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 40;

Art. 27. Raccolta medicinali scaduti

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali indicate in Allegato 1.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali, è svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti. Vengono altresì effettuati servizi ad essi dedicati presso farmacie, ambulatori ed altri edifici aperti al pubblico o presso i Centri di Raccolta;
 - b) il rifiuto sanitario viene introdotto negli appositi contenitori, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) è conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento;
3. I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da evitare la fuoriuscita di eventuali colaticci e liquidi.

Art. 28. Raccolta ingombranti

1. Riguarda i rifiuti ingombranti indicati all'Allegato 1. In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - a) rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente regolamento che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori per le raccolte domiciliari, di prossimità o stradali;
 - b) rifiuti ingombranti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), ad esempio frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria; pannelli fotovoltaici inferiori a 10 kWh;
 - c) altri beni durevoli;
 - d) mobilio.
2. I R.A.E.E. ingombranti pericolosi o altri rifiuti ingombranti pericolosi prodotti dalle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006, non sono assimilabili ai rifiuti urbani e come tali non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite, anche in deroga al D.Lgs. 152/2006, dalla normativa speciale sui R.A.E.E. (D.Lgs. 49/2014 e relativi decreti attuativi).
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è svolto mediante:
 - a) raccolta presso l'utente, su chiamata telefonica al Numero Verde del Gestore del servizio;
 - b) conferimento da parte dell'utenza presso il Centro di Raccolta, nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 40.
4. Per gli ingombranti costituiti da R.A.E.E. sono previste anche le modalità di cui al seguente Art. 29.
5. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:
 - a) il servizio è dedicato alle utenze domestiche e non domestiche (secondo i criteri di assimilazione di cui al Titolo V del presente Regolamento) con le modalità indicate nel Contratto di Servizio;
 - b) ciascun utente può conferire al massimo n. 3 pezzi a chiamata;
 - c) l'utente dichiara preliminarmente, al momento della richiesta telefonica al Gestore, il numero e il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;
 - d) il materiale è posto dagli utenti all'esterno del proprio numero civico, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito di pedoni, cicli ed automezzi, nonché ogni altro tipo di disturbo; l'esposizione deve avvenire a partire dalle ore 20:00 del giorno precedente ed entro le ore 6:00 del giorno concordato con il Gestore indicando in maniera visibile il numero assegnato dal Gestore in fase di prenotazione. Il posizionamento all'esterno in un giorno diverso da quello

previsto per la raccolta è sanzionabile ai sensi del presente Regolamento.

Art. 29. R.A.E.E.

1. I Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/2014, indicati in Allegato 1, prodotti da utenze domestiche e non domestiche, oltre a essere conferiti con le modalità previste dal precedente Art. 28 quando si tratta di ingombranti, possono essere:
 - a) consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente (cosiddetto "uno contro uno") ; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro ai sensi del D.Lgs. 49/2014 e relativi decreti attuativi;
 - b) consegnati ai rivenditori senza obbligo di acquisto di una nuova apparecchiatura (cosiddetto "uno contro zero"), se RAEE di piccolissime dimensioni, nel rispetto di quanto previsto dal DM Ambiente 121/2016; tale modalità è obbligatoria per i rivenditori con superficie di vendita superiore a 400 m², facoltativa per quelli con superficie inferiore.
2. I R.A.E.E. pericolosi prodotti dalle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006, non sono assimilabili ai rifiuti urbani e come tali non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite, anche in deroga al D.Lgs. 152/2006, dalla normativa speciale sui R.A.E.E. (D.Lgs. 49/2014 e relativi decreti attuativi).

Art. 30. Raccolta tessili e indumenti usati

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da tessili e indumenti usati indicati in Allegato 1.
2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati, è svolto mediante appositi contenitori, dislocati sul territorio o nei Centri di Raccolta. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso. L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino; qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore.
3. Sono presenti sul territorio comunale presso alcune scuole, edifici comunali e Centri di Raccolta contenitori per la raccolta delle scarpe usate.

Art. 31. Raccolta di altre frazioni

1. Le seguenti tipologie di rifiuti devono essere conferite dagli utenti nel Centro di Raccolta, nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi e secondo le modalità previste nello specifico Regolamento di cui all'Art. 40, e non possono essere conferite all'interno dei contenitori per la raccolta delle frazioni differenziate e dell'indifferenziato residuo:
 - a) rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico: contenitori per vernici, olii esausti minerali, olii, grassi vegetali e animali, batterie e accumulatori per auto;
 - b) metalli (fatta eccezione per gli imballaggi metallici da conferire congiuntamente con gli imballaggi in vetro);
 - c) legno;
 - d) pneumatici;
 - e) cartucce per stampanti e toner esausti;
 - f) lampadine, lampade;

- g) inerti da piccole demolizioni domestiche;
 - h) radiografie
 - i) altre tipologia di rifiuto previste dal Regolamento del Centro di Raccolta di cui all'Art. 40.
2. Per le utenze non domestiche, i servizi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 sono attivi nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi di assimilazione, nel rispetto del Regolamento di cui all'Art. 40.

TITOLO IV. ALTRI SERVIZI E SPECIFICHE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 32. Nettezza urbana

1. I servizi di nettezza urbana sono costituiti dallo spazzamento e/o lavaggio delle strade e delle aree pubbliche o private soggette a uso pubblico e sono svolti con le modalità indicate nel Contratto di Servizio, ove previsti.
2. Le modalità ordinarie di espletamento dei servizi di nettezza, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall'Amministrazione d'intesa con il Gestore e sono valutate in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberate, del flusso automobilistico e dell'entità della presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteorologiche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.
3. Il servizio di nettezza, come disciplinato dal Contratto di servizio, può comprendere il lavaggio delle strade, lo spazzamento, la pulizia delle gallerie e dei sottopassi, dell'arredo urbano, di fontane, fontanelle e lavaggio dei lavatoi pubblici; la raccolta delle foglie; la pulizia di parchi e giardini; la raccolta delle siringhe e la rimozione di carcasse animali sulle aree pubbliche.
4. Il servizio di nettezza non comprende la pulizia e il diserbo dei marciapiedi, lo sgombero della neve e la rimozione del ghiaccio dagli stessi (che è a cura del proprietario frontista) e il taglio del verde di parchi, giardini e aiuole. È di competenza comunale esclusivamente la pulizia delle aree e dei marciapiedi posti a fronte degli edifici pubblici, giardini e aree pubbliche in genere.
5. Il servizio non comprende inoltre la pulizia del manto stradale a seguito di incidenti stradali.
6. Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari all'espletamento del servizio (es. eventuale segnaletica verticale) e a evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.
7. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati, in detti spazi, appositi cestini e attrezzature similari. È vietato:
 - a) conferire in tali contenitori rifiuti urbani domestici o rifiuti speciali, assimilati e non;
 - b) inserire rifiuti voluminosi;
 - c) danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini;
 - d) eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.
8. Qualora il posizionamenti dei cestini stradali sia effettuato a cura del Comune, l'Amministrazione

indica al Gestore del servizio la posizione dei contenitori, affinché lo stesso provveda alla programmazione del servizio.

9. Si fa obbligo, per gli esercizi pubblici e per gli esercizi commerciali, che prevedano l'apertura al pubblico, il posizionamento su strada (marciapiede o immediate pertinenze dell'ingresso) di contenitori atti alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni, la cui manutenzione e regolare svuotamento siano a carico degli stessi esercenti.
10. E' vietato l'abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali, ad esempio, mozziconi dei prodotti da fumo, scontrini e pezzi di carta, fazzoletti di carta, gomme da masticare.
11. I proprietari e/o conduttori di animali domestici su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi, mediante gli appositi sacchetti, e di depositarle nei cestini o nei contenitori per rifiuti indifferenziati.

Art. 33. Rifiuti cimiteriali

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, materiali derivanti dalla pulizia dei viali, materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali, materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.
3. I rifiuti cimiteriali di cui al comma 1 lettera a) sono collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.
4. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) del comma 1, sono costituiti da:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).
5. I rifiuti cimiteriali di cui al comma 1 lettera b) e c), viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni". Tali rifiuti possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. Devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208 e 210 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

7. Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.
8. Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 254/2003 al responsabile della struttura del cimitero comunale è attribuito il compito di sovrintendere all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 34. Rifiuti derivanti da attività sanitarie

1. I rifiuti derivanti da attività sanitarie sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 2 lett. h) del D.Lgs. 152/2006 e la gestione di tali rifiuti è normata, ai sensi dell'art. 227 del medesimo decreto, dal DPR n. 254 del 15/07/2003.
2. Resta fermo il rispetto delle previsioni del citato DPR da parte delle strutture sanitarie sia pubbliche che private, tra cui, per quanto di interesse ai fini del presente Regolamento, l'incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani prodotti dalle strutture sanitarie (art. 1, comma 1 lett b) e l'ottimizzazione dell'approvvigionamento delle derrate alimentari al fine di ridurre la produzione di rifiuti alimentari (art. 1 lett d).
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett f) del DPR 254/2003 sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari, derivanti da strutture pubbliche o private, di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo di cui al D.P.R. 254/2003 art. 2 comma 1 lettera c):
 - i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi del Regolamento di cui all'Art. 44;
 - i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio delle strutture sanitarie, ospedaliere o veterinarie;
 - gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni.
4. La raccolta dei rifiuti di cui al precedente punto 3 avviene pertanto analogamente al resto dei rifiuti urbani, con le modalità previste dal presente Regolamento e dal Contratto di servizio.
5. Tutte le tipologie di rifiuti sanitari che non rientrano nell'elenco di cui al precedente comma 3 sono rifiuti speciali e devono essere raccolti separatamente dai rifiuti urbani.

Art. 35. Rifiuti/materiali contenenti amianto provenienti da civili abitazioni

1. La rimozione di materiali contenenti amianto, ovunque essi siano collocati, è sottoposta alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e deve essere condotta da imprese autorizzate ed iscritte nella specifica categoria presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
2. La Regione Piemonte con D.G.R. 25-6899 del 18/12/2013 ha disciplinato lo specifico caso di esecuzione di interventi di rimozione/raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoidi presenti nelle unità abitative, effettuati personalmente da privati

cittadini, senza l'ausilio di altre persone. La D.G.R. specifica le condizioni di applicabilità e individua le tipologie di materiali, i quantitativi, le modalità e gli adempimenti necessari per effettuare gli interventi di rimozione. In ogni caso, nelle situazioni nelle quali la D.G.R. prevede la possibilità di rimozione a cura del privato cittadino, il trasporto e lo smaltimento dei materiali rimossi devono essere effettuati esclusivamente da imprese autorizzate.

3. In caso di rimozione di manufatti, gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme specifiche contenute nel Testo Unico in materia edilizia - D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e s.m.i. e in conformità al Regolamento Edilizio.
4. Il Comune, in accordo con il Gestore, può valutare la messa a disposizione del servizio, anche a pagamento, di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti contenenti amianto provenienti da civili abitazioni.

Art. 36. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e/o lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.
2. I gestori di pubblici esercizi di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata, quali a titolo esemplificativo non esaustivo: carta, cellophane, bicchieri, vaschette e altri contenitori per alimenti, residui di cibo, mozziconi di sigarette, gomme da masticare. In seguito i rifiuti devono essere conferiti al servizio pubblico con le modalità previste nel Contratto di servizio per la specifica area e utenza.
3. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

Art. 37. Manifestazioni pubbliche

1. In caso di manifestazioni pubbliche patrocinate o organizzate dall'Amministrazione comunale, è istituito un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari e le modalità di pulizia delle aree interessate, come previsto nel Contratto di servizio.
2. In caso di manifestazioni non patrocinate di qualsiasi genere, che si svolgono su area pubblica o privata ad uso pubblico, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere richiesti al Gestore, a fronte del pagamento del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto. Il Comune autorizza lo smaltimento/recupero dei rifiuti da parte del Gestore.
3. Gli organizzatori delle manifestazioni sono tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori loro assegnati. Gli organizzatori sono tenuti inoltre a:
 - a) individuare il responsabile rifiuti della manifestazione;
 - b) prevedere istruzioni per la raccolta differenziata nei pressi dei contenitori ad essa dedicati.
4. Devono inoltre seguire preferibilmente le buone prassi sotto elencate:
 - a) servizio di ristorazione o bar con piatti, posate e bicchieri riutilizzabili e/o compostabili;
 - b) prevedere modalità di asporto del cibo avanzato da parte dei partecipanti;

- c) accordi con associazioni di volontariato per gestire eventuali avanzi di cibo;
- d) utilizzo dell'acqua dell'acquedotto come bevanda ai tavoli;
- e) spillatura di vino e birra, minimizzando il ricorso ai contenitori a perdere.

Art. 38. Aree Mercatali

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
2. Per i mercati su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, è istituito un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, prevedendo, se del caso dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei medesimi.
3. Come previsto dal Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area assegnata, sgombra da rifiuti dispersi al suolo, e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori loro assegnati (se previsto), o comunque nel rispetto delle diverse modalità stabilite dal Comune.
4. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:
 - cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti: accatastati ordinatamente e separatamente;
 - frazione organica: separatamente nei contenitori dedicati;
 - altri rifiuti: ordinatamente accatastati, o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti;
 - rifiuti misti di piccole dimensioni (plastiche, cartacce, grucce.): inseriti in sacchetti (non devono essere abbandonati al suolo).
5. L'Amministrazione attiva, tramite la Polizia Locale incaricata alla sorveglianza dei mercati, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a fiere e mercati occasionali.

Art. 38 bis. Rifiuti abbandonati sul territorio

1. Ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
2. In caso di mancata individuazione del responsabile, i rifiuti sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore del servizio.
3. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi. La rimozione degli stessi può essere effettuata dal gestore del servizio come prestazione occasionale.

Art. 38 ter. Pulizia delle aree pubbliche e private

1. Ai fini del presente articolo vengono individuate 4 distinte situazioni:

- a) abbandono di rifiuti su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o privata ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale;
- b) deposito incontrollato di rifiuti su aree private;
- c) deposito incontrollato di rifiuti in edifici abitativi;
- d) macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.

a) *Abbandono di rifiuti su strade pubbliche:*

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico.

Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.

b) *Deposito incontrollato di rifiuti su aree private:*

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e la rimozione dei contenitori adibiti usualmente alla raccolta di acqua piovana, se non provvisti di idonea copertura antizanzare, e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc.

Qualora si riscontri la presenza di depositi incontrollati di rifiuti su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il detentore legittimo dell'area a provvedere alla rimozione mediante asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, adozione di eventuali sistemi atti ad impedire altri abbandoni e, se necessario, verifica di contaminazioni delle matrici ambientali ai sensi delle procedure di bonifica di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite.

I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono.

Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.

c) *Deposito incontrollato di rifiuti in edifici abitativi:*

Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L., o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale procede allo

sgombero, salvi i diritti di rivalsa.

d) Macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici:

Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:

- intimare alla proprietà lo sgombero;
- procedere direttamente anche con le procedure di cui ai punti precedenti.

2. E' vietata la combustione di rifiuti su suolo pubblico e privato, fatto salvo quanto consentito dall'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle norme in materia di qualità dell'aria.

TITOLO V. ASSIMILAZIONE

Art. 39. Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 lett. g) del D.Lgs. 152/2006 il Comune regola l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali agli urbani.
2. Le disposizioni inerenti i criteri generali, qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono regolamentati negli articoli seguenti.

Art. 39 bis. Criteri generali di assimilazione

1. I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani sono individuati, per qualità e quantità, dal presente Regolamento sulla base dei criteri generali indicati nell'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 47 – 14763 del 14 febbraio 2005;
 - b) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere compresi nell'elenco dei codici CER di cui all'art. 39 ter "Criteri qualitativi";
 - c) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere conferiti nel rispetto dei limiti quali-quantitativi di cui all'art. 39 quater "Criteri quantitativi";
 - d) i rifiuti speciali non pericolosi devono avere natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
 - e) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani è assicurata tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti, che consenta il raggiungimento degli obiettivi di Raccolta Differenziata previsti dalla normativa vigente e dalla pianificazione sovraordinata, pari a minimo il 65%;
 - f) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani deve essere compatibile sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati nel territorio del Consorzio di Comuni, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;

- g) le tipologie di rifiuti assimilati di cui all'art. 39 ter contrassegnati dalla nota "(CDR)" sono gestiti esclusivamente nei comuni in cui è presente un Centro di Raccolta e/o una Stazione di Conferimento; il conferimento di tali rifiuti presso i CDR / Stazioni di conferimento deve avvenire nel rispetto dei Regolamenti di gestione dei CDR /Stazioni di conferimento;
- h) le tipologie di rifiuti assimilati di cui all'art. 39 ter contrassegnati dalla nota "(RT)" sono gestiti esclusivamente nei comuni in cui è attivo un circuito specifico di raccolta sul territorio;
- i) i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, di cui all'art. 198, comma 2, del D.Lgs 152/2006, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere rispettati, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, nel territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità del presente Regolamento, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, a un costo equo e concorrenziale a livello di mercato.
2. Il mancato rispetto dei parametri qualitativi e il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi, di cui al presente Regolamento, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto disposto dall'art. 42 e dall'Allegato 2 del presente Regolamento.
3. Il Comune e il Consorzio informano le attività produttive o di servizio circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Art. 39 ter. Criteri qualitativi

1. Sono assimilati per qualità – nell'attesa dell'emanazione dei criteri determinati dallo Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 – i rifiuti di cui all'elenco dei Codici CER della seguente Tabella 1 – Criteri qualitativi:

TABELLA 1 - Criteri qualitativi

Codice CER	Descrizione Tipologia CER	Descrizione esemplificativa
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA	
08 03	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa	
08 03 18	Toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose (CDR)	Cartucce e toner per stampa esauriti
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA	
09 01	Rifiuti dell'industria fotografica	
09 01 07	Carta e pellicole per fotografie, contenenti argento o composti dell'argento (comprese lastre radiografiche) (CDR)	Pellicole, lastre radiografiche
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI STRACCI, MATERIALI	

Codice CER	Descrizione Tipologia CER	Descrizione esemplificativa
	FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)	
15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	Imballaggi in carta e cartoncino in genere, sacchetti di carta, scatole e scatoloni in cartone, anche ondulato, cartoni per bevande (tetrapak), contenitori per alimenti, scarpe, detersivi, astucci, fascette
15 01 02	Imballaggi in plastica	Bottiglie per bevande, flaconi di prodotti per igiene personale e pulizia per la casa, vaschette e barattoli per alimenti, cellophane, polistirolo espanso per imballaggi, reggette per la legatura dei pacchi, reti per frutta e verdura, vasi per vivaisti, tubetti in plastica, cassette, sacchi e sacchetti, confezioni in materiale plastico, film in materiale plastico, ogni altro imballo plastico (tutto naturalmente vuoto)
15 01 03	Imballaggi in legno (CDR) (RT)	Cassette per frutta e verdure, scatole in legno
15 01 04	Imballaggi metallici	Tappi e coperchi metallici, latte e lattine alimentari vuote, contenitori, vaschette, scatolette, scatole (es. per biscotti, caramelle, liquori), bombolette spray non etichettate T o F, foglio di alluminio per cucina, coperchi dello yogurt, involucro per il cioccolato
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti (esclusivamente raccolta multimateriale leggero e vetro/metalli)	Imballaggi in materiali
15 01 07	Imballaggi in vetro	Bottiglie, barattoli, vasetti, damigiane
15 01 09	Imballaggi in materia tessile	Imballaggi in materia tessile
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO	
16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	
16 02 16	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso (limitatamente a cartucce toner esaurite) (CDR)	Solo cartucce e toner per stampa esauriti
20	RIFIUTI URBANI (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)	
20 01 01	Carta cartone	Giornali, libri, riviste, tabulati, fotocopie, carta da pacchi, carta per usi grafici e da disegno, altri materiali in carta e cartone
20 01 02	Vetro	Lastre e altro vetro (non imballaggi)
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	avanzi alimentari, scarti di frutta e verdura, gusci d'uova, fondi di caffè, piccoli ossi e cartilagini,

Codice CER	Descrizione Tipologia CER	Descrizione esemplificativa
		lische, noccioli, bustine di tè e tisane, carta assorbente usata in cucina, tovaglioli di carta usati, materiali compostabili a marchio CIC (stoviglie monouso, contenitori, shopper, bottiglie)
20 01 10	Abbigliamento	Abiti, maglieria, biancheria, cappelli, coperte, borse, scarpe, accessori per l'abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili	Abiti, maglieria, biancheria, cappelli, coperte, borse, scarpe, accessori per l'abbigliamento
20 01 25	Oli e grassi commestibili (CDR)	Oli di frittura da uso domestico/non professionale
20 01 32	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche	Farmaci scaduti in confezioni commerciali
20 01 34	Batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio	Batterie di autoveicoli o motoveicoli provenienti da manutenzioni dei veicoli ad uso privato, effettuate in proprio; pile a stilo, bottone, ecc. e batterie di telefonini e altre apparecchiature elettroniche
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose (CDR)	Grandi elettrodomestici (NON industriali): lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, ventilatori, forni a microonde; altri elettrodomestici e apparecchiature elettroniche: televisori, monitor di PC, PC, mouse, tablet, aspirapolveri, ventilatori, ferri da stiro, macchine da cucire, friggitrice, tostapane, fax, telefoni, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, amplificatori audio, apparecchi di illuminazione privi della sorgente di illuminazione, utensili elettrici ed elettronici (non industriali), calcolatrici, attrezzi per attività di giardinaggio come trapani, tagliaerba, videogiochi, giocattoli ed apparecchiature per lo sport ed il tempo libero con componenti elettrici o elettronici, strumenti musicali elettrici ed elettronici, ...
20 01 38	Legno, non contenente sostanze pericolose (CDR) (RT)	Oggetti che sono composti completamente da legno (o quasi) come: vecchi mobili (smontati), porte, finestre (senza parti in vetro, maniglie, cerniere), cassette, tavole, assi, vimini, pannelli truciolati, bancali ecc...
20 01 39	Plastica (CDR) (RT) (plastica diversa da imballaggi)	Oggetti ingombranti composti interamente in plastica quali sedie, arredi
20 01 40	Metallo (CDR) (RT) (metalli diversi da imballaggi)	Oggetti ingombranti che sono composti completamente o quasi da metallo, quali reti, sedie, arredi in metallo, pezzi di carpenteria metallica, termosifoni, ecc
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi	(inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) (CDR) (RT)	Erba, fiori, foglie, ramaglie, potature, ecc. proveniente da manutenzioni private di giardini. Il materiale deve essere conferito privo di impurità

Codice CER	Descrizione Tipologia CER	Descrizione esemplificativa
		quali sacchi, contenitori di ogni genere, terra, residui di spazzamento
20 03	Altri rifiuti urbani	
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	I rifiuti che non possono essere differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati	Rifiuti dei mercati
20 03 07	Rifiuti ingombranti (CDR) (RT)	Tutti quei materiali che non possono essere differenziati e che per dimensione e peso non possono essere inserite nel contenitore dei rifiuti indifferenziati (materassi, poltrone, divani, arredi in materiale misto...)

2. L'individuazione del CER per ciascun tipo di rifiuto è a carico del produttore dello stesso, con la metodica indicata dall'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006. Al fine di semplificare per gli utenti l'individuazione della tipologia di rifiuti a seconda del CER, è possibile fare riferimento alla colonna "Descrizione esemplificativa" presente nella Tabella 1; la descrizione dei rifiuti in tale tabella è puramente indicativa e non esaustiva e può essere integrata e modificata, se pertinente, senza necessità di approvazione formale.

Art. 39 quater. Criteri quantitativi

1. Le quantità massime **totali** di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna A della seguente Tabella 2 – Criteri quantitativi. Le quantità espresse in "kg per metro quadrato per anno" sono desunte dall'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, Tabella 4a – "Intervalli di produzione kg/m²/anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche", riferite ai Comuni dell'Italia del Nord per Comuni con popolazione superiore a 5.000.
2. Le quantità massime di rifiuti speciali **indifferenziati** non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani e **destinati alle operazioni di smaltimento**, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna B della seguente Tabella 2 – Criteri quantitativi. Le quantità espresse in "kg per metro quadrato per anno" sono conformi alla Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 47-14763 del 14 febbraio 2005. Tali quantità sono individuate, per ogni categoria e solo ai fini del presente Regolamento, tenendo conto dell'obiettivo di Raccolta Differenziata del 65%, con le seguenti modalità:
 - Obiettivo di RD = 65%
 - Produzione **totale** presunta di rifiuti speciali assimilati = kd massimo (DPR 158/99)
 - Produzione presunta di **rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi assimilati** = Produzione **totale** presunta di rifiuti speciali assimilati x 35%

TABELLA 2 - Criteri quantitativi

Cod. Attività	Descrizione	A	B
		quantità max totale	quantità max totale

Cod. Attività	Descrizione	A	B
		assimilata	indifferenziato destinato allo smaltimento assimilata.
		kg/m ² * anno	kg/m ² * anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,5	1,9
2	Cinematografi e teatri	3,5	1,2
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,9	1,7
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21	2,5
5	Stabilimenti balneari, rifugi alpini	5,22	1,8
6	Esposizioni, autosaloni	4,22	1,5
7	Alberghi con ristorante	13,45	4,7
8	Alberghi senza ristorante	8,88	3,1
9	Case di cura e di riposo	10,22	3,6
10	Ospedali	10,55	3,7
11	Uffici, agenzie, studi professionali	12,45	4,4
12	Banche ed istituti di credito	5,03	1,8
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,55	4,0
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14,78	5,2
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,81	2,4
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,58	5,1
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	12,12	4,2
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista	8,48	3,0
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55	4,0
20	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali <u>non adibiti</u> ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	7,53	2,6
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	8,91	3,1
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,	78,97	27,6

Cod. Attività	Descrizione	A	B
	pub		
23	Mense, birrerie, hamburgerie	62,55	21,9
24	Bar, caffè, pasticcerie	51,55	18,0
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	22,67	7,9
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,4	7,5
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	92,56	32,4
28	Ipermercati di generi misti	22,45	7,9
29	Banchi di mercato generi alimentari	56,78	19,9
30	Discoteche, night club	15,68	5,5
31	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree <u>non adibite</u> a coltivazione, allevamento e trasformazione agro-industriali)	50	17,5

Art. 39 quinquies. Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati in merito al destino degli stessi

1. I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati (per qualità o per superamento dei limiti quantitativi) sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti, previa differenziazione, a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti, previa differenziazione, ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.lgs. 152/2006.

TITOLO VI. CENTRI DI RACCOLTA

Art. 40. Centri di Raccolta

1. Nel Comune di Rivoli sono presenti due Centri di Raccolta (CDR), situati in Viale Ravensburg ed in Via Asti 94/A.
2. Le modalità di accesso e conferimento dei rifiuti presso i CDR sono disciplinate da apposito Regolamento.

TITOLO VII. CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI

Art. 41. Vigilanza, controllo e accertamento

1. Le attività di controllo che assicurano il rispetto delle norme del presente Regolamento, nonché di accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni in esso contenute, sono attribuite al Corpo di Polizia Municipale, nonché agli ufficiali ed agli agenti con compiti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il Sindaco può conferire funzioni di prevenzione, vigilanza e accertamento delle violazioni materia del presente Regolamento in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche al personale del Gestore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. È altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V., Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge regionale. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune.
4. Alle procedure di accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della Legge 689/81, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziale.
5. La Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti assicurano pertanto la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, oltre a controllare che venga rispettato quanto disposto dal presente regolamento, dalle previste ordinanze del Sindaco ed in generale dalla normativa vigente sui rifiuti.
6. La Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
7. Le attività di controllo e di vigilanza di cui al presente articolo sono effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza, laddove il Comune abbia regolamentato le attività di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981; il personale preposto è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento; tale personale, per lo svolgimento di tali mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Art. 42. Divieti e Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento che ricadono nelle violazioni previste dal D.Lgs. 152/2006, sono punite con le sanzioni amministrative o penali previste dall'art. 255 e segg. della norma stessa (abbandono di rifiuti; divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura; prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata).
2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 1, per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria individuata all'interno dei limiti edittali previsti dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, da € 25 a € 500, secondo le fattispecie riportate nella **Tabella** di cui

all'Allegato 2.

3. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 24/11/1981, n. 689, rinovellato dal D.L. 92/2008 convertito con Legge 125/2008, la Giunta Comunale potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga all'applicazione del principio che al comma 1 dell'art. 16 della L. 689/81 individua la somma da pagare nel terzo del massimo o nel doppio del minimo, se più favorevole, della sanzione edittale.
4. L'Amministratore di condominio, nell'ambito della competenza a fare osservare il corretto uso delle parti condominiali ed in relazione all'obbligo di diligenza, espleta le necessarie funzioni di controllo circa il corretto utilizzo dei contenitori e sulle modalità di conferimento dei rifiuti, adottando altresì tutte le misure indispensabili per impedire l'uso non conforme dei contenitori, assegnati o riferibili al condominio.
5. È fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
6. È sempre a carico del trasgressore l'obbligo di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi.
7. Sono fatti salvi i diritti del Comune, di terzi o del Gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza dei comportamenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.

Art. 43. Introito delle Sanzioni

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, sono introitati dal Comune.
2. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 42, comma 1, del presente Regolamento, come disposto dall'art. 263 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, sono introitati dalla Città Metropolitana di Torino.

TITOLO VIII. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 44. Diritti e doveri degli utenti

1. Gli utenti del servizio hanno il dovere di seguire le regole impartite dal presente Regolamento.
2. Gli utenti hanno diritto di richiedere ed ottenere dai responsabili del servizio ogni informazione che li riguarda in merito al servizio stesso, affinché possano verificare la corretta erogazione dei servizi forniti e collaborare per un miglioramento continuo. Per tali motivi, gli utenti hanno diritto di presentare reclami e istanze, produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, ma ha altresì il dovere di segnalare fatti, situazioni, persone che violino le disposizioni di funzionamento del servizio.
3. Gli utenti sono tenuti ad identificarsi nelle proprie segnalazioni; le segnalazioni anonime non sono tenute in considerazione.

Art. 44 bis. Trattamento dei dati personali ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679

1. In materia di trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, si precisa che i

dati personali forniti degli utenti dei servizi di gestione dei rifiuti sono trattati da personale del Comune appositamente autorizzato e dal soggetto gestore, designato dal titolare del trattamento come responsabile esterno del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità previste dal presente Regolamento.

2. I dati:

- potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico;
- sono conservati in conformità con gli obblighi di legge a cui il titolare deve sottostare nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
- possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte nel presente Regolamento e l'eventuale rifiuto a conferirli determinerà l'impossibilità di erogazione del servizio.

4. Gli utenti possono far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai propri dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Art. 45. Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia, altresì, alle disposizioni dei vigenti Regolamenti comunali, in quanto compatibili con quelle del presente Regolamento.

Art. 46. Entrata in vigore – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, dopo l'esecutorietà della Deliberazione che lo approva.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni locali con esso incompatibili.
3. Quanto disposto dal presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale.
4. Quanto disposto nell'Allegato 1 al presente Regolamento può essere modificato con atto dirigenziale.

ALLEGATO 1

Nella seguente tabella sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo i materiali che possono essere o non essere inseriti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti per ciascuna frazione.

Frazione	SI	NO
Organico	Rifiuti di cucina (resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova e di frutta secca, carta da cucina sporca di cibo, salviette e fazzoletti di carta usati, stoviglie biodegradabili e compostabili); scarti della manutenzione delle piante domestiche fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi); segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero; cenere di combustione di legno non trattato e di scarti vegetali	Pannolini e pannoloni, cialde in plastica o metallo di caffè e tè, stoviglie usa e getta non compostabili, legno verniciato, legno sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, confezioni ed involucri di alimenti, poliaccoppiati (es. carta dei salumi), cotone
Verde (sfalci e potature)	Sfalci d'erba, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche	
Carta, cartone e poliaccoppiati cellullosici	Carta (sacchetti, giornali, riviste, libri, quaderni, opuscoli e fogli in genere), cartone (scatole, scatoloni e cartoni per bevande (come latte e succhi di frutta), cartoncino (confezioni come quelle di riso, pasta, sale e altri alimenti, quelle del dentifricio e altri prodotti per l'igiene personale e per l'igiene della casa)).	Carta oleata, plastificata, paraffinata, vetrata o bitumata, carta accoppiata con alluminio, fazzolettini di carta, scontrini, carta molto sporca o unta
Cartone utenze non domestiche selezionate	Imballaggi in cartone appiattiti e piegati	
Imballaggi in vetro	Bottiglie, barattoli, flaconi, vasetti. Il vetro e le lattine in acciaio, banda stagnata e alluminio sono raccolti negli stessi contenitori.	Materiali in cristallo, vetroceramica tipo "pirex", lastre di vetro, specchi, oggetti di ceramica o porcellana, lampadine e tubi al neon, materiali in vetro non costituiti da imballaggi (bicchieri, piatti, vasi, vetro retinato, vetro opale, cristalli, schermi di televisori, monitor), barattoli con resti di colori e vernici.
Imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata	Latte, lattine, fusti, bombolette di sostanze non tossiche e prive del dispenser di diffusione, fogli e vaschette in alluminio, scatolette per alimenti in alluminio e banda stagnata, tappi a corona Il vetro e le lattine in acciaio, banda stagnata e	Barattoli con resti di colori e vernici e bombolette spray etichettate T/F contenenti prodotti pericolosi, tossici, infiammabili o corrosivi

Frazione	SI	NO
	alluminio sono raccolti negli stessi contenitori.	
Pile e batterie esauste	Pile e accumulatori sigillati, come pile a bottone, pile stilo rettangolari, pile AA e AAA, e pile e accumulatori utilizzati in telefoni cellulari, computer portatili, utensili elettrici senza fili, giocattoli ed elettrodomestici quali spazzolini da denti, rasoi e aspirapolvere portatili elettrici e qualsiasi pila o accumulatore che può essere utilizzato dai consumatori per i normali apparecchi domestici	Batterie e accumulatori per autoveicoli al piombo, pile o accumulatori industriali
Medicinali scaduti	Medicinali scaduti o inutilizzabili	imballaggi dei medicinali (da conferire con la specifica raccolta differenziata di plastica o carta)
Ingombranti	Rifiuti che per dimensioni e qualità non possono essere inseriti nei contenitori per le raccolte domiciliari, di prossimità o stradali, come mobili e materiali da arredo, cassette, materassi; rifiuti ingombranti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), come frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria.	
Tessili e indumenti usati	Abiti e accessori usati; scarpe usate	
R.A.E.E.	Frigoriferi, condizionatori, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, cappe, forni, televisori e schermi a tubo catodico, LCD o plasma, computer e apparecchi informatici, telefoni, apparecchi di illuminazione, pannelli fotovoltaici, lampadine a basso consumo, lampade e led, lampade a neon, lampade fluorescenti	

ALLEGATO 2

Sanzioni amministrative pecuniarie da applicare in caso di violazioni alle disposizioni contenute nel Regolamento.

N.	Art. e comma	violazione	Importo €		
			minimo	massimo	misura ridotta
1	Art. 18, comma 1	Mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato	50,00	300,00	100,00
2	Art. 18, comma 1	Conferimento nei contenitori per le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata di materiali estranei	80	480	160
3	Art. 18, comma 5	Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo	80	480	160
4	Art. 11, comma 4	Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale	25	300	50
5	Art. 14, comma 9	Mancato ritiro nelle aree private dei contenitori per la raccolta domiciliare esposti per le operazioni di svuotamento nei tempi previsti dal presente Regolamento	50	300	100
6	Art. 18, comma 4	Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare per le operazioni di svuotamento in giorni diversi da quelli previsti per la raccolta	50	300	100
7	Art. 14, comma 8	Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare per le operazioni di svuotamento con modalità tali da costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi	50	300	100
8	Art. 18, comma 5	Uso improprio dei contenitori assegnati o utilizzo di contenitori non regolamentari e non rientranti nelle tipologie adottate per l'esecuzione del servizio per la raccolta domiciliare	50	300	100
9	Art. 14 comma 1	Utilizzo di contenitori per la raccolta domiciliare assegnati ad altre utenze	50	300	100
10	Art. 13 comma 2, Art. 18, comma 5 e comma 10	Deposito di rifiuti all'esterno dei contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale posizionati su aree esterne e/o ad uso pubblico, in qualsiasi forma – volumetrie inferiori a 1 mc *	25	500	50
		Deposito di rifiuti all'esterno dei contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale posizionati su aree esterne e/o ad uso pubblico, in qualsiasi forma – volumetrie superiori a 1 mc, e/o di rifiuti pericolosi *	100	500	200

N.	Art. e comma	violazione	Importo €		
			minimo	massimo	misura ridotta
11	Art. 18, comma 3	Mancato utilizzo di sacchi per il conferimento dei rifiuti organici e dei rifiuti indifferenziati dentro gli appositi contenitori	50	300	100
12	Art. 19, comma 2	Utilizzo di sacchetti non compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 per il conferimento dei rifiuti organici	50	300	100
13	Art. 18, comma 5 Art. 32, comma 7	Danneggiamento dei contenitori e dei cestini, comprese le serrature, i meccanismi di chiusura e lo sblocco degli eventuali freni di stazionamento e il ribaltamento	50	300	100
14	Art. 18, comma 6	Spostamento dei contenitori stradali dalla sede in cui sono stati collocati dal Gestore del servizio	25	200	50
15	Art. 18, comma 5 Art. 32, comma 7	Esecuzione di scritte sui contenitori e cestini o l'affissione su di essi di materiali di qualsivoglia natura e dimensione (es. manifesti, targhette adesive)	25	200	50
16	Art. 18, comma 5	Cernita e rovistamento dei rifiuti nei contenitori posizionati in aree pubbliche o aperte al pubblico	25	200	50
17	Art. 18, comma 9	Per le utenze non domestiche, immissione nei contenitori di rifiuti non classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del Regolamento di cui all'Art. 39, sia in relazione alla qualità che alla quantità	80	480	160
18	Art. 22	Per le utenze non domestiche che usufruiscono del servizio di raccolta del cartone, errata modalità di conferimento del rifiuto	50	300	100
19	Artt. 26-27-31	Mancato rispetto delle modalità di conferimento stabilite nel presente Regolamento relativamente ai rifiuti urbani pericolosi	50	300	100
20	Art. 28	Deposito Abbandono su suolo pubblico di ingombranti in violazione a quanto previsto dall'art. 28 *	100	500	200
21	Art. 28, comma 5	Errata modalità di esposizione dei rifiuti ingombranti per i quali si è richiesto il servizio su chiamata (giorno errato, posizionamento che reca intralcio)	25	200	50
22	Art. 29	Mancato rispetto delle modalità di conferimento stabilite nel presente Regolamento relativamente ai R.A.E.E.	50	300	100
23	Art. 32, comma 7	Conferimento nei cestini stradali (o attrezzature similari) di rifiuti voluminosi	80	480	160

N.	Art. e comma	violazione	Importo €		
			minimo	massimo	misura ridotta
24	Art. 32, comma 7	Versamento sul suolo dei rifiuti depositati nei contenitori e nei cestini stradali	25	150	50
25	Art. 32 comma 10	Abbandono di rifiuti di piccole e piccolissime dimensioni sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili; mozziconi dei prodotti da fumo, scontrini e pezzi di carta, fazzoletti di carta, gomme da masticare) *	30	300	60
26	Art. 32 comma 11	Mancata rimozione delle deiezioni degli animali domestici su suolo pubblico	50	300	100
27	Art. 32, comma 4	Mancata pulizia e spazzamento delle aree pertinenziali dei fabbricati, dei portici e dei marciapiedi antistanti i fabbricati stessi	25	150	50
28	Art. 33	Mancato rispetto delle modalità di conferimento stabilite nel presente Regolamento relativamente ai rifiuti cimiteriali	50	300	100
29	Art. 34, comma 4	Mancata raccolta separata dei rifiuti sanitari che non rientrano nell'elenco di cui all'Art 34, comma 3 del presente Regolamento	100	500	200
30	Art. 36, comma 1	Per i titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, mancata pulizia delle aree occupate *	50	450	100
31	Art. 36, comma 2	Per i titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, mancata messa a disposizione degli utenti di contenitori per il conferimento differenziato dei rifiuti	50	300	100
32	Art. 37	Per gli organizzatori di manifestazioni, mancato conferimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione in modo separato negli appositi contenitori	100	500	200
33	Art. 38	Per gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati, mancato utilizzo del servizio di raccolta differenziata istituito dal Comune *	50	300	100
34	Art. 38	Per gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati, abbandono sul suolo di rifiuti misti di piccole dimensioni (plastiche, cartacce, grucce..) *	50	300	100
35	Art. 38 ter, comma 2	Combustione di rifiuti, ad esclusione delle attività consentite ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	50	300	100
36	Art. 39 ter	Mancato rispetto dei criteri qualitativi, di cui alla Tabella 1 contenuta nell'art. 39 ter del presente	80	480	160

N.	Art. e comma	violazione	Importo €		
			minimo	massimo	misura ridotta
		regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani			
37	Art. 39 quater	Mancato rispetto dei criteri quantitativi, di cui alla tabella 2 contenuta nell'art. 39 quater del presente regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	80	480	160
38	Art. 39 quater	Superamento dei quantitativi totali massimi di rifiuti assimilati conferibili al pubblico servizio, indicati all'art. 39 quater del presente regolamento	80	480	160
39	Art. 40	Mancato rispetto delle prescrizioni in merito al conferimento dei rifiuti nel Centro di Raccolta	50	500	100
40		Inosservanza del presente Regolamento in ordine a modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti	25	500	50

(*) Sanzione accessoria: obbligo di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi; dovrà essere consegnata idonea documentazione comprovante il corretto smaltimento